

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2146

Vol. 1973/0390

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2146 def.

Bruxelles, il 14 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di Austria che modifica l'Allegato II del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Confederazione svizzera che modifica l'Allegato II del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea ed il Regno di Svezia che modifica l'Allegato II del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di Islanda che modifica l'Allegato II del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica portoghese che modifica l'Allegato II del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione n. 8/73 del Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea ed il Regno di Norvegia che modifica l'Allegato II del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2146 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Il Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione nr 11/73. Tale decisione intende conferire il carattere di "prodotti originari" ai prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura da grano duro.

L'oggetto del presente regolamento è di mettere in applicazione nella Comunità la decisione presa dal Comitato misto.

Proposta di :

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
n° 11/73 del Comitato misto istituito
dall'Accordo fra la Comunità Economica
Europea e la Repubblica d'Islanda che modifica
l'Allegato II del Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti
originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in
particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che un Accordo fra la Comunità Economica Europea
e la Repubblica d'Islanda (1) è stato firmato il 22 luglio 1972
ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973,

Considerando che in virtù dell'articolo 28 del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte
integrante di tale Accordo, il Comitato misto ha adottato, il
11 dicembre 1973, la Decisione n° 11/73,

Considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione
di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) GU n° L 301 del 31 dicembre 1972.

Articolo 1

Per l'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica d'Islanda, nella Comunità è applicabile la Decisione n° 11/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Decisione n° 11/73 del Comitato misto
che modifica l'Allegato II del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO

Visto l'accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3 in particolare l'articolo 28,

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: "puffed rice", "corn flakes" e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo n° 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3,

DECIDE

Articolo unico

Il testo della nota (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3, relativa alla voce n° 19.05, viene sostituito con il testo seguente :

"(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di grano duro."

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973

Per il Comitato misto

Il Presidente

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Il Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione nr 11/73. Tale decisione intende conferire il carattere di "prodotti originari" ai prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura da grano duro.

L'oggetto del presente regolamento è di mettere in applicazione nella Comunità la decisione presa dal Comitato misto.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
n° 11/73 del Comitato misto istituito
dall'Accordo fra la Comunità Economica
Europea ed il Regno di Svezia che modifica
l'Allegato II del Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti
originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in
particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che un Accordo fra la Comunità Economica Europea
ed il Regno di Svezia (1) è stato firmato il 22 luglio 1972
ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973,

Considerando che in virtù dell'articolo 28 del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte
integrante di tale Accordo, il Comitato misto ha adottato, il
11 dicembre 1973, la Decisione n° /73,

Considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione
di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

(1) GU n° L 300 del 31 dicembre 1972.

Articolo 1

Per l'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea ed il Regno di Svezia, nella Comunità è applicabile la Decisione n° 11/73, del Comitato misto allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Decisione n° 11 /73 del Comitato misto

che modifica l'Allegato II del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO

Visto l'accordo fra la Comunità Economica Europea ed il Regno di
Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa,
qui di seguito denominato Protocollo n° 3 in particolare l'articolo 28,

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione
del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante
soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn flakes" e simili
deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a
norma delle disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo n° 3; che
è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè (1)
dell'Allegato II del Protocollo n° 3,

DECIDE

Articolo unico

Il testo della nota (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3,
relativa alla voce n° 19.05, viene sostituito con il testo seguente :

"(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta
di granturco del tipo zea indurata oppure di grano
duro."

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973

Per il Comitato misto

Il Presidente

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Il Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione n° 11/73. Tale decisione intende conferire il carattere di "prodotti originari" ai prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura da grano duro.

L'oggetto del presente regolamento è di mettere in applicazione nella Comunità la decisione presa dal Comitato misto.

riguardante l'applicazione della decisione
n° 11/73 del Comitato misto istituito
dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea
e la Confederazione svizzera che modifica
l'Allegato II del Protocollo no 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti
originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in
particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che un Accordo fra la Comunità Economica Europea
e la Confederazione svizzera (1) è stato firmato il 22 luglio 1972
ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973,

Considerando che in virtù dell'articolo 28 del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte
integrante di tale Accordo, il Comitato misto ha adottato, il
11 dicembre 1973, la Decisione n° 11/73,

Considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione
di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) GU n° L 300 del 31 dicembre 1972.

Articolo 1

Per l'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Confederazione svizzera, nella Comunità è applicabile la Decisione n° 11/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi'

Per il Consiglio

Il Presidente

Decisione n° 11/73 del Comitato misto
che modifica l'Allegato II del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO

Visto l'accordo fra la Comunità Economica Europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato Protocollo n° 3 in particolare l'articolo 28,

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn flakes" e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo n° 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3,

DECIDE

Articolo unico

Il testo della nota (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3, relativa alla voce n° 19.05, viene sostituito con il testo seguente :

"(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di grano duro."

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973

Per il Comitato misto

Il Presidente

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Il Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione nr 11 /73. Tale decisione intende conferire il carattere di "prodotti originari" ai prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura da grano duro.

L'oggetto del presente regolamento è di mettere in applicazione nella Comunità la decisione presa dal Comitato misto.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
n° 11/73 del Comitato misto istituito
dall'Accordo fra la Comunità Economica
Europea e la Repubblica d'Austria che modifica
l'Allegato II del Protocollo n° 3 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti
originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in
particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che un Accordo fra la Comunità Economica Europea
e la Repubblica d'Austria (1) è stato firmato il 22 luglio 1972
ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973,

Considerando che in virtù dell'articolo 28 del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte
integrante di tale Accordo, il Comitato misto ha adottato, il
11 dicembre 1973, la Decisione n° 11/73,

Considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione
di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) GU n° L 300 del 31 dicembre 1972.

Articolo 1

Per l'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica d'Austria, nella Comunità è applicabile la Decisione n° 11/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Decisione n° 11/73 del Comitato misto

che modifica l'Allegato II del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO

Visto l'accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica
d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa,
qui di seguito denominato Protocollo n° 3 in particolare l'articolo 28,

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione
del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante
soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn flakes" e simili
deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a
norma delle disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo n° 3; che
è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè (1)
dell'Allegato II del Protocollo n° 3,

DECIDE

Articolo unico

Il testo della nota (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3,
relativa alla voce n° 19.05, viene sostituito con il testo seguente :

"(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta
di granturco del tipo zea indurata oppure di grano
duro."

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973

Per il Comitato misto

Il Presidente

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Il Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione nr 11/73. Tale decisione intende conferire il carattere di "prodotti originari" ai prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o testatura da grano duro.

L'oggetto del presente regolamento è di mettere in applicazione nella Comunità la decisione presa dal Comitato misto.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
no 11/73 del Comitato misto istituito
dall'Accordo fra la Comunità Economica
Europea e la Repubblica portoghese che
modifica l'Allegato II del Protocollo no 3
relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" ed ai metodi di
cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in
particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che un Accordo fra la Comunità Economica Europea e la
Repubblica portoghese (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è
entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

Considerando che in virtù dell'articolo 28 del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte inte-
grante di tale Accordo, il Comitato misto ha adottato, il
11 dicembre 1973, la Decisione n° 11/73;

Considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione
di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) GU n° L 301 del 31 dicembre 1972.

Articolo 1

Per l'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica portoghese, nella Comunità è applicabile la Decisione n° 11/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Decisione n° 11/73 del Comitato misto

che modifica l'Allegato II del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO

Visto l'accordo fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica
portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa,
qui di seguito denominato Protocollo n° 3 in particolare l'articolo 28,

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione
del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante
soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn flakes" e simili
deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a
norma delle disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo n° 3; che
è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè (1)
dell'Allegato II del Protocollo n° 3,

DECIDE

Articolo unico

Il testo della nota (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3,
relativa alla voce n° 19.05, viene sostituito con il testo seguente :

"(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta
di granturco del tipo zea indurata oppure di grano
duro."

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973

Per il Comitato misto

Il Presidente

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Il Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione nr 8/73. Tale decisione intende conferire il carattere di "prodotti originari" ai prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura da grano duro.

L'oggetto del presente regolamento è di mettere in applicazione nella Comunità la decisione presa dal Comitato misto.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della decisione
no 8/73 del Comitato misto istituito
dall'Accordo fra la Comunità Economica Europea
ed il Regno di Norvegia che modifica l'Allegato II del Protocollo no 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che un Accordo fra la Comunità Economica Europea ed il Regno di Norvegia (1) è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973;

Considerando che in virtù dell'articolo 28 del Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale Accordo, il Comitato misto ha adottato, il
11 dicembre 1973, la Decisione n° 8/73;

Considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

(1) GU n° L 171 del 27 giugno 1973

Articolo 1

Per l'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Economica Europea ed il Regno di Norvegia, nella Comunità è applicabile la Decisione n° 8/73 del Comitato misto allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Decisione n° 8/73 del Comitato misto

che modifica l'Allegato II del Protocollo n° 3
relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa

IL COMITATO MISTO

Visto l'accordo fra la Comunità Economica Europea ed il Regno
di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

Visto il Protocollo n° 3 relativo alla definizione della nozione
di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa,
qui di seguito denominato Protocollo n° 3 in particolare l'articolo 28,

Considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione
del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante
soffiatura o tostatura : "puffed rice", "corn flakes" e simili
deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a
norma delle disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo n° 3; che
è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè (1)
dell'Allegato II del Protocollo n° 3,

DECIDE

Articolo unico

Il testo della nota (1) dell'Allegato II del Protocollo n° 3,
relativa alla voce n° 19.05, viene sostituito con il testo seguente :

"(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta
di granturco del tipo zea indurata oppure di grano
duro."

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973

Per il Comitato misto

Il Presidente